



COMUNICATO UFFICIALE N. 301 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 345/AA al n. 348/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 345/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 351 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ferruccio BISTOSINI, e della società ASD CALCIO CORRIDONIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BISTOSINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Corridonia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Corridonia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. E.R. nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Calcio Corridonia alla gara Calcio Corridonia - Cluentina Calcio del 21.9.2025, valevole per il girone C del campionato Juniores Regionali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD CALCIO CORRIDONIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ferruccio Bistosini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ferruccio BISTOSINI,
 - Società ASD CALCIO CORRIDONIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ferruccio BISTOSINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ferruccio BISTOSINI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD CALCIO CORRIDONIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 346/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 319 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mahmoud RACHIH, e della società ASD SPORTING AKRAGAS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mahmoud RACHIH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Sporting Akragas ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Sporting Akragas, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD SPORTING AKRAGAS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Rachih Mahmoud ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mahmoud RACHIH,
 - Società ASD SPORTING AKRAGAS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Raneri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Mahmoud RACHIH,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORTING AKRAGAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 347/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paola COIA, Vincenzo CATERA e della società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paola COIA, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento Direttori Sportivi, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, fino al mese di agosto 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Vincenzo CATERA di svolgere in favore della società dalla stessa rappresentata attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi non essendo iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

Vincenzo CATERA, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al mese di agosto 2025, svolto in favore della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata in qualità di amministratore unico la sig.ra Paola Coia ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Vincenzo CATERA ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Paola COIA,
 - Sig. Vincenzo CATERA,
 - Società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Paola Coia;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Paola COIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CATERA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 348/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco MONGELLUZZI, e della società ASD ATLETICO GARGANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco MONGELLUZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Gargano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il tecnico sig. Borgia Vincenzo trattasse il tesseramento del sig. Vunda Andrè Araides Roberto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso fatto alloggiare il calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto dal 17.8.2025 al 2.9.2025 nonché i calciatori sig.ri Gravina Mario e Curci Christian dal 26.8.2025 al 2.9.2025, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Atletico Gargano, presso un locale non idoneo in quanto privo dei requisiti minimi di abitabilità, ovvero in una stanza dello spogliatoio dell'impianto sportivo "Riccardo Spina" di Vieste;

ASD ATLETICO GARGANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel citato procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco MONGELLUZZI,
 - Società ASD ATLETICO GARGANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco MONGELLUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco MONGELLUZZI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO GARGANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina